

COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 5702

Ordinanza n. 63 del 28.10.2017

Spett.le
FIGC

VIA BACAREDDA 42
09100 CAGLIARI CA

rif.prot.2017 28/10/2017 0005702

FIGC - COMITATO SARDEGNA

Alla c.a del Presidente

g.cadoni@lnd.it

m.dessi@figc.it

a.devilla@figc.it

AL PRESIDENTE ASD ARITZO 1977

ALBO PRETORIO SEDE

ALL' UFFICIO POLIZIA LOCALE SEDE

STAZIONE CARABINIERI BELVÌ

QUESTURA DI NUORO

Oggetto: Divieto disputa partita di I^a categoria Aritzo / Samugheo presso lo stadio del Vento, Aritzo, in data 29/10/2017.

IL SINDACO

COSIDERATO che in data 29/10/2017, ore 15.00, è prevista la gara di campionato di calcio, di prima categoria, Aritzo/Samugheo, presso lo stadio del Vento in Aritzo,;

CONSIDERATO che in concomitanza si svolge ad Aritzo la "47^a edizione della Sagra delle castagne e delle nocciole" occasione nella quale si riverseranno ad Aritzo un numero considerevolmente elevato di visitatori;

ATTESO CHE la carenza di adeguate infrastrutture viarie, accompagnata dal notevole traffico pedonale, non permetterà, un regolare afflusso e deflusso del traffico automobilistico;

TENUTO CONTO che non sussistono, pertanto, le condizioni minime di sicurezza, di ordine pubblico e di assistenza medico sanitaria per l'espletamento congiunto dei due eventi, stante il fatto che le ambulanze e le forze di Polizia sono impegnate a dare assistenza per la Sagra delle Castagne;

VISTO l'articolo 7 del D.lgs n. 285 del 10 aprile 1992 recante norme sulla disciplina della circolazione stradale;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Decreto Legislativo n. 495 del 16/12/1995;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, art. 50.

ORDINA

Divieto di disputa, in data 29/10/2017, presso lo Stadio del Vento, in Aritzo, della partita di calcio, valida per il campionato di calcio di prima categoria, girone C, Aritzo / Samugheo.

DISPONE

- Di portare il presente provvedimento a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Aritzo e trasmissione alle sedi in indirizzo

Gli agenti della forza pubblica, e coloro ai quali spetta, sono incaricati sull'osservanza ed esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme.

Che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L.1034/71 e successive modificazioni, o alternativamente al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971 n°1199, rispettivamente entro 60 e 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 28 Ottobre 2017

Il Sindaco

Guattiero Mameli



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guattiero Mameli', written over the printed name.